

## Disoccupazione NASpl in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico



L'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2021, amplia, con decorrenza dal 1° luglio 2023, la platea dei destinatari della disciplina della NASpl, comprendendo anche i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui svolgono l'attività lavorativa.

Pertanto, per tali lavoratori, ai fini dell'accesso all'indennità di disoccupazione NASpl ciò che rileva è la natura giuridica subordinata del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla tipologia del settore sportivo in cui il lavoratore opera.

In attuazione della richiamata disposizione di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2021, i lavoratori sportivi subordinati possono accedere alla prestazione NASpl per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° luglio 2023, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.

Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, la tutela NASpl e la relativa contribuzione di finanziamento decorrono, invece, dal 1° gennaio 2022 (cfr. la circolare n. 91 del 2023).

A tale riguardo si evidenzia, pertanto, che i lavoratori sportivi come sopra individuati possono accedere alla NASpl qualora soddisfino - oltre al requisito dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - il requisito contributivo di tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, corrispondenti a 78 contributi giornalieri versati/accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, secondo i criteri di conversione della contribuzione settimanale INPS e della contribuzione giornaliera ex ENPALS, previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, nonché degli articoli 4 e 5 della Convenzione INPS/ENPALS stipulata in data 3 dicembre 1973 e illustrata con la circolare dell'Istituto n. 713.

Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpl è pari al 75 per cento dell'importo di 1.352,19euro (1.425,21 euro per il 2024), incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.352,19 euro (1.425,21 euro per il 2024).

**L'importo massimo mensile dell'indennità NASpl non può in ogni caso superare, per il 2023, 1.470,99 euro e, per il 2024, 1.550,42 euro. La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.**

**FONTE : INPS [Circolare numero 67 del 20-05-2024](#)**